

## COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Programmazione delle spese di personale. “*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.*” Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026 (ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI)

Il sottoscritto Dott. Reali Paolo, Revisore dei Conti presso il Comune di Lungavilla;

Premesso che:

- l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:
  - o il Piano della performance;
  - o il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
  - o il Piano organizzativo del lavoro agile;
  - o il Piano triennale dei fabbisogni del personale
  - o quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, che assorbe una serie di piani e programmi, in particolare:

- **il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 e il relativo piano occupazionale;**

Esaminata la Sottosezione 3.3 del suddetto P.I.A.O. “*Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026*”;

Preso atto e rilevato che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- c) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Accerta:

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lungavilla, 10 aprile 2024

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Paolo Reali